

**COMMISSIONE XI**  
**AGRICOLTURA E FORESTE**

43.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 1981**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BORTOLANI**

<b>INDICE</b>	<b>PAG.</b>	<b>PAG.</b>
		<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>
<b>Disegno e proposta di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		Sanzioni per i trasgressori delle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato (2133) . . . . . 332
Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti (1207);		PRESIDENTE . . . . . 332, 333, 335
SATANASSI ed altri: Norme di attuazione della direttiva CEE n. 116 del 1976 concernente la disciplina dei fertilizzanti (2110);		CAMPAGNOLI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . . 335
		DULBECCO . . . . . 334
		PELLIZZARI . . . . . 334
		SATANASSI . . . . . 333, 335
		ZURLO, <i>Relatore</i> . . . . . 332, 335
<b>Proposta di legge</b> (Discussione e rinvio):		
SATANASSI ed altri: Norme per la disciplina della produzione e commercializzazione dei fertilizzanti nazionali (2356) . . . . . 330		
PRESIDENTE . . . . . 330, 331, 332		
CAMPAGNOLI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . . 332		
DULBECCO . . . . . 331		
PELLIZZARI, <i>Relatore</i> . . . . . 330		
		<b>La seduta comincia alle 9,40.</b>
		MORA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti (1207) e della proposta di legge Satanassi ed altri: Norme di attuazione della direttiva CEE n. 116 del 1976 concernente la disciplina dei fertilizzanti (2110) e discussione della proposta di legge Satanassi ed altri: Norme per la disciplina della produzione e commercializzazione dei fertilizzanti nazionali (2356).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti », e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Satanassi ed altri: « Norme di attuazione della direttiva CEE n. 116 del 1976 concernente la disciplina dei fertilizzanti », nonché la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Satanassi, Gatti, Dulbecco, Esposto, Palopoli, Pastore, Tagliabue, Brini, Trebbi Aloardi, Amici, Bellini, Binelli, Cocco, Curcio, De Simone, Ianni, Politano, Rindone e Vagli: « Norme per la disciplina della produzione e commercializzazione dei fertilizzanti nazionali ».

Poiché la proposta di legge n. 2356 verte sulla stessa materia trattata dal disegno e dalla proposta di legge già all'ordine del giorno, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di procedere alla discussione abbinata di tutti e tre i provvedimenti.

*(Così rimane stabilito).*

L'onorevole Pellizzari ha facoltà di svolgere una breve relazione sulla proposta di legge n. 2356.

PELLIZZARI, *Relatore*. La mia relazione sul provvedimento relativo alla disciplina dei fertilizzanti si è ormai trasformata in una relazione a *tranches* a seguito dell'abbinamento, avvenuto in tem-

pi successivi, delle due proposte di legge di iniziativa dei deputati del gruppo comunista. Della proposta di legge n. 2356, recante norme per la disciplina della produzione e commercializzazione dei fertilizzanti nazionali, cercherò di fare una illustrazione quanto più possibile veloce.

Nella relazione introduttiva si enuncia: lo spreco degli elementi fertilizzanti principali dei concimi minerali; la necessità di stimolare l'impiego della sostanza organica per il mantenimento ottimale dello stato « geopedologico, colloidale, biochimico del terreno »; e si afferma che la sostanza organica nei concimi organo-minerali migliora l'utilizzo dei concimi minerali, trattenendo gli elementi nutritivi, proteggendoli dal dilavamento e dalle insolubilizzazioni cui andrebbero incontro se lasciati da soli a contatto con il terreno; che la grande industria chimica, in nome del facile profitto, disconosce il valore scientifico della concimazione organo-minerale; che il testo governativo affronta il settore dei concimi organo-minerali in termini marginali e superficiali; che nella definizione governativa di « fertilizzante » manca il « carattere biologico » (ed è vero); che, pur mantenendo invariata la sommatoria dei titoli, è conveniente abbassare i titoli minimi consentiti di N, P, K da 3, 5, 5 a 2, 3, 5. Si riafferma altresì una definizione più semplice, ma equivalente, per l'azoto organico; come pure la necessità di introdurre la categoria degli « ammendanti umici » (torbe e ligniti macinate), diversa da quella degli « ammendanti organici naturali »; e la possibilità infine di considerare organo-minerale un concime fatto con concimi minerali addizionati con concimi organici e/o con ammendanti umici.

Per quanto concerne l'articolato potrei dire che gli articoli da 1 a 9 sono in forma più concisa degli equivalenti del disegno di legge n. 1207 e che manca la classificazione dei fertilizzanti che invece è presente nell'articolo 1 del citato disegno di legge ed è ripetuta per esteso anche negli articoli 4, 5, 6 ed 8. Nell'articolo 10, rispetto all'articolo 3 del disegno di legge,

vengono ridotti i tassi dell'azoto dal 3 al 2 per cento nei concimi composti e organo-minerali, dell'azoto organico dall'1,5 allo 0,5 nei concimi organo-minerali, del pentossido di fosforo dal 5 al 3 per cento nei concimi composti e organo minerali, del carbonio organico dall'8 al 7 per cento sul secco. Gli articoli 11 e 12 della proposta di legge n. 2356 sono sostanzialmente uguali agli articoli 4 e 5 del disegno di legge. L'articolo 13 è invece meglio formulato dell'articolo 6 del disegno di legge n. 1207. L'articolo 14 ridefinisce i concimi organo-minerali stabilendo che essi derivano da concimi minerali miscelati con concimi organici e/o con ammendanti umici. L'articolo 15 rispetto all'articolo 7, secondo comma, del provvedimento n. 1207 ha escluso il Ministero delle partecipazioni statali, mentre l'articolo 16, rispetto all'articolo 7, terzo comma, ha eliminato il Ministero delle partecipazioni statali, ha inserito la frase « al momento della loro immissione in commercio » ed ha inserito il riferimento all'allegato 4: metodi di campionamento. Gli articoli 17, 18, 19, 20, 21 e 22 variano di poco rispetto agli equivalenti del disegno di legge n. 1207. In base all'articolo 23 della proposta di legge n. 2356 le disposizioni entrano in vigore dopo diciotto mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* mentre secondo quanto previsto dal disegno di legge esse devono entrare in vigore subito e sono concessi dodici mesi per l'adeguamento della produzione e diciotto mesi per lo smaltimento delle giacenze.

E veniamo agli allegati, cominciando dall'allegato 1. A (ex 1. B del disegno di legge n. 1207). 1. A. 1 concimi minerali semplici: hanno due varianti giuste. 1. A. 2 concimi minerali composti: variano i titoli minimi da 3, 5, 5 a 2, 3, 5 ma si è dimenticato di apportare le conseguenti variazioni alla colonna 9 delle tabelle. 1. A. 3 concimi minerali composti fluidi: come 1. A. 2. 1. A. 4 concimi organici: sono apportate tutte le modifiche proposte sul disegno di legge n. 1207. 1. A. 5 concimi organo-minerali: sono state apportate le seguenti modifiche: si possono fare anche con la torba, il carbonio organico è ridot-

to dall'8 al 7 per cento sul secco, l'azoto organico è ridotto dall'1,5 allo 0,5 per cento, vi è una riduzione dei titoli minimi da 3, 5, 5 a 2, 3, 5. Per quanto riguarda l'allegato 1. B (ex 1. C nel disegno di legge governativo) abbiamo: per gli ammendanti organici naturali due varianti tecniche e l'esclusione delle torbe; per gli ammendanti umici l'inserimento delle torbe e delle ligniti macinate; mentre i correttivi rimangono invariati. L'allegato 2 è rimasto invariato. L'allegato 3 è quasi invariato, solamente ritorna la radice quadrata, nei concimi organo-minerali azotati aumentano da 0,8 a 1,1 la tolleranza su azoto e da 1,2 a 1,5 la somma delle tolleranze ed aumentano le tolleranze sulle torbe. Nell'allegato 4, relativo ai metodi di campionamento, viene ripresa la direttiva comunitaria sull'oggetto.

A conclusione di questa mia esposizione, che ho cercato di rendere più sintetica possibile nonostante si tratti di una materia esclusivamente tecnica, ben sapendo che non potremmo comunque affrontare l'esame dell'articolato non essendo ancora pervenuti i prescritti pareri, non mi resta che auspicare che si possa addivenire quanto prima alla riunione del Comitato ristretto già nominato, in modo da poter arrivare in breve tempo alla stesura di un testo unificato e al varo di un provvedimento sui fertilizzanti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

DULBECCO. Onorevole presidente, il gruppo comunista ha tentato con la presentazione della proposta di legge di dare un contributo su una vicenda di carattere tecnico, in ordine alla quale è sempre possibile il confronto, l'aggiornamento, il ripensamento. Infatti in campo tecnico niente è definito e immutabile. Il nostro gruppo concorda con le conclusioni del relatore, che propone di confrontare in seno al Comitato ristretto le varie posizioni, al fine di arrivare, se possibile, alla formulazione di un testo unificato da assumere come testo base per la discussione della Commissione e ad esse si associa.

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Anche il Governo si augura che il Comitato ristretto, già a suo tempo costituito per il disegno di legge n. 1207, possa pervenire alla stesura di un testo unificato dei provvedimenti in oggetto.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del disegno di legge n. 1207 e delle proposte di legge n. 2110 e 2356 è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Sanzioni per i trasgressori delle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato (2133).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Sanzioni per i trasgressori delle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato (2133)», già approvato dalla IX Commissione del Senato nella seduta del 12 novembre 1980.

L'onorevole Zurlo ha facoltà di svolgere la relazione.

ZURLO, *Relatore*. Onorevole presidente, onorevole sottosegretario, colleghi, non vi è bisogno di molte parole per sottolineare l'urgente necessità di approvare il disegno di legge al nostro esame nel testo già approvato dal Senato.

È noto che in questi ultimi anni, per effetto dell'aumento della produzione — prevalentemente dovuto all'aumento delle rese unitarie piuttosto che all'allargamento delle superfici vitate — e per effetto del calo dei consumi di vini nei paesi principalmente produttori e consumatori (Francia e Italia), nell'area comunitaria è venuto configurandosi un preoccupante squilibrio di carattere strutturale tra offerta e domanda. Per superare tale squilibrio si è dovuto far ricorso a vari interventi di distillazione agevolata, oltre ad altri interventi previsti dalla disciplina comunitaria del mercato del vino, quali l'aumento

delle percentuali delle prestazioni viniche, le varie forme di stoccaggio a breve e lungo termine.

È noto, altresì, che anche quest'anno la situazione del mercato viticolo si presenta pesante e notevoli sono tuttora le giacenze di vino invenduto presso cantine cooperative ed enopoli. Al fine di alleviare tale situazione, si interverrà tra poco con un'altra distillazione agevolata. Per ridurre, poi, il grave divario tra produzione e consumo, la CEE ha adottato misure di disciplina quantitativa dell'offerta, di miglioramento qualitativo, distinguendo anche le zone a maggiore o minore vocazione vitivinicola.

Nel quadro di tale disciplina, rientrano gli interventi limitativi di nuovi impianti ed i premi per l'estirpazione di vigneti. Ma l'applicazione pratica di tale disciplina è demandata agli Stati membri secondo i propri ordinamenti costituzionali, così come spetta agli stessi stabilire ed applicare le sanzioni nei casi di inadempienza o di inosservanza delle norme comunitarie.

Il disegno di legge all'esame della Commissione risponde all'esigenza che fino al 30 novembre 1986 ogni nuovo impianto di viti per uva da vino sia subordinato ad apposita autorizzazione dell'autorità regionale competente. Il rilascio di tale autorizzazione è legato all'osservanza delle disposizioni di cui al regolamento CEE n. 454/80.

Altra esigenza che si intende soddisfare con il presente disegno di legge riguarda la sanzione amministrativa per chiunque effettui un nuovo impianto senza autorizzazione o in difformità alla autorizzazione ottenuta.

La sanzione prevista è quella del pagamento di una somma che va da un milione di lire a due milioni per ogni ettaro di vigneto impiantato, nonché l'obbligo di provvedere entro il termine fissato dalla competente autorità regionale all'estirpazione delle viti il cui impianto non sia stato autorizzato o all'adeguamento dell'impianto stesso alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Nel caso che il trasgressore non rispetti tale obbligo, l'autorità regionale competente provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico del trasgressore stesso il relativo costo.

Il disegno di legge si compone di due articoli, di cui il primo si riferisce alle esigenze dianzi indicate, mentre il secondo stabilisce l'entrata in vigore della legge prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Nell'invitare i membri della Commissione ad approvare il disegno di legge, mi sia consentito osservare che la regolamentazione comunitaria si muove in direzione unilaterale, nel senso cioè di una riduzione quantitativa della produzione vinicola e di un restringimento dell'area vitivinicola, senza un analogo impegno nella direzione dell'incremento dei consumi nei paesi comunitari, che tuttora registrano bassi livelli di consumo e applicano gravose accise sul vino allo scopo di proteggere le bevande nazionali ed in particolare la birra.

Tale comportamento della CEE rischia di determinare conseguenze negative soprattutto nelle regioni meridionali, dove è innegabile la spiccata vocazione vitivinicola naturale e dove in particolare non esistono valide alternative colturali allo sviluppo della vitivinicoltura.

Ciò deve spingerci a chiedere che la politica vitivinicola comunitaria non si limiti alla semplice disciplina quantitativa e al miglioramento qualitativo, ma punti anche verso nuove direzioni, fra le quali hanno importanza l'incremento dei consumi, la lotta contro le sofisticazioni ed una maggiore penetrazione dei vini comunitari nei mercati dei paesi terzi.

**PRESIDENTE.** Informo i colleghi che, non essendo pervenuti i pareri dalle competenti Commissioni, la Commissione può procedere soltanto alla discussione sulle linee generali, senza poter passare all'esame degli articoli.

Dichiaro pertanto aperta la discussione sulle linee generali.

**SATANASSI.** Debbo manifestare le preoccupazioni del gruppo comunista in relazione al secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in discussione, laddove si parla delle sanzioni. Mi domando se tale norma non contrasti con i diritti fondamentali di libertà del cittadino e con la Costituzione, vale a dire con la legge fondamentale della Repubblica. Non è possibile infatti vietare ad alcuno la possibilità d'impiantare nel proprio terreno un vigneto, un pescheto, un oliveto.

È possibile invece stabilire delle norme in base alle quali un certo prodotto può essere considerato vino oppure non esserlo. Oggi accade che vengono accettate nelle cantine private e nelle cooperative uve con alcoolicità pari a sei-sette gradi e il prodotto che ne deriva viene considerato vino. Occorre stabilire se tale prodotto può essere definito vino o meno. A questo proposito potrebbe essere esercitato un controllo perché, nel caso arrivi una partita con una gradazione inferiore a un certo livello, potrebbero essere adottati dei provvedimenti, come il divieto di accettazione della partita o la dispersione di sale nella stessa, perché non possa essere utilizzata altrimenti.

In tal senso ci sarebbe la massima libertà di iniziativa nell'ambito dell'agricoltura, ma gli operatori del settore non sarebbero autorizzati dalla Comunità economica europea a contrabbandare per vino un liquido biancastro o nerastro.

In ogni caso mi sembra assurdo proibire a un cittadino di impiantare un vigneto nel proprio terreno. Occorre, invece mettere in atto un sistema di controllo alle cantine, dopo aver stabilito i livelli minimi di gradazione. Ciò significherebbe, chiaramente, entrare in contrasto con interessi costituiti, il che richiede molto coraggio. Occorre avere la forza di colpire i viticoltori delle aree di pianura, delle aree non vocate, che hanno altre alternative colturali. Occorre in secondo luogo intervenire nel campo delle sofisticazioni. A quel punto, valutati tutti i termini della situazione anche dal punto di vista economico, si potrà procedere alla vinificazione. Intervendiamo in questa di-

rezione, interveniamo, cosa non meno importante, nel campo delle sofisticazioni, dopo di che compiamo una verifica; potremo allora accertare che la produzione di vino italiana, una volta risolti questi due problemi, può ancora essere sufficiente al fabbisogno nazionale.

Propongo quindi una riflessione attenta su questo secondo capoverso dell'articolo 1, perché mi pare che si intervenga a valle quando vi sono a monte delle situazioni veramente drammatiche. Desidero citare, per ultimo, l'esempio dei contributi nazionali e comunitari che vengono erogati per quintale prodotto di uva: ne consegue che all'agricoltore che ha un ettaro di terreno nella fertilissima pianura e che può quindi produrre 450 quintali di vino viene dato un contributo di due o tremila lire moltiplicato 450, mentre all'agricoltore che da un ettaro di terreno in collina non può ricavare più di 70-80 quintali di un'uva che, però, è di altissima qualità, non viene dato che un contributo di due o tremila lire moltiplicato 80; si tratta di una grossa discriminazione che finisce col premiare non la qualità bensì la quantità di prodotto. Se non prendiamo delle misure in questa direzione non vedo come si potrà eliminare questa discriminazione né come si potrà chiarire la confusione che oggi esiste a proposito della qualità del prodotto ed anche della questione molto delicata della sofisticazione, per cui anche questo provvedimento rischia di risultare inutile. Credo che la Commissione dovrebbe riflettere su questi aspetti che ho evidenziato.

**PELLIZZARI.** Tutte le cose dette dal collega Satanassi potrebbero in teoria essere condivise, ma io non credo che ogni volta che arriva sul nostro tavolo un qualsiasi tipo di norma si possa aprire una discussione generale — che comunque è bene che prima o poi si faccia — sulla politica vitivinicola nazionale e sui suoi rapporti con quella comunitaria. Credo che oggi dobbiamo limitarci a leggere quello che è scritto in questo disegno di legge n. 2133 e dico subito che non è ve-

ro che in Italia non si possa impedire a qualcuno di coltivare la vite: esiste una regolamentazione comunitaria e nazionale che vieta per il periodo che va dal 1976 al 1983 l'impianto di nuovi vigneti nelle zone a denominazione di origine controllata. Quando il provvedimento in materia venne varato io stesso feci una relazione in sostituzione del collega Pisoni, allora parlamentare europeo, e ricordo bene che non si trattò che di una normativa derivante da un regolamento comunitario. Credo che per il disegno di legge che oggi abbiamo di fronte si tratti della stessa cosa, cioè di recepire il regolamento comunitario n. 454 del febbraio 1980, che vieta nuovi impianti di varietà di viti per uva da vino ad eccezione di quelli destinati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata e di quelli effettuati in esecuzione di piani di sviluppo delle aziende agricole alle condizioni fissate dalla direttiva CEE n. 72/159. Va tuttavia riconosciuto che la legge del 1976 non ebbe particolare efficacia e che si continuò ad impiantare anche nelle zone in cui era vietato, estendendo così la viticoltura anche a zone di pianura che avrebbero potuto essere destinate ad altre colture ed automaticamente annientando la viticoltura in zone collinari che non possono essere sfruttate in altro modo — con la conseguenza di aver investito a vite in zone che potrebbero essere destinate a qualcosa di diverso e di non aver investito affatto in terreni che non possono essere coltivati altro che a vite — con evidente depauperazione delle nostre risorse, e su questo dobbiamo riflettere. Da questo punto di vista sono anche io dell'avviso che un discorso più approfondito su questo aspetto tanto delicato della nostra agricoltura debba essere al più presto portato avanti.

**DULBECCO.** Mi pare che la conclusione cui è pervenuto l'onorevole Pellizzari sia quella che ci dovrà guidare nel prosieguo dei nostri lavori: è evidente che su questo provvedimento, anche alla luce delle considerazioni fatte dall'onorevole Zurlo a proposito della politica comuni-

taria, vi è l'esigenza di una più approfondita riflessione, che la nostra Commissione dovrà fare non appena le saranno pervenuti i pareri delle Commissioni affari costituzionali, esteri e giustizia - pareri che io invito la presidenza a sollecitare visto che, come ha sottolineato anche il relatore, questo disegno di legge ci è stato trasmesso dal Senato già dal 12 novembre dello scorso anno.

ZURLO, *Relatore*. Ritengo che le osservazioni dell'onorevole Satanassi siano esatte e proprio per raggiungere gli obiettivi che egli ha indicato noi dobbiamo approvare questa normativa, che non può essere giudicata senza tenere conto del rapporto che esiste tra normativa nazionale e regolamentazione comunitaria.

Per quanto riguarda la penalizzazione prevista nel provvedimento per coloro che non rispettino la norma, bisogna dire che si tratta di un fatto normale; in effetti si è discusso a lungo circa la legittimità di legiferare o meno in materia di programma della produzione vinivinicola attraverso la legislazione nazionale. Comunque, prima di andare avanti nella nostra discussione, credo sia bene attendere l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti.

SATANASSI. Nel caso venisse approvato il provvedimento che stiamo discutendo, come verranno disciplinate quelle situazioni già consolidate relative a vigneti già impiantati in zone non « vocate » e che producono un vino con una gradazione alcolica del 6-7 per cento?

ZURLO, *Relatore*. Per le situazioni preesistenti la Comunità ha previsto una disincentivazione alla produzione dando un premio per la estirpazione dei vigneti. Bisogna vedere se questa norma è sufficiente o sono necessarie delle modifiche, comunque io ritengo che la posizione assunta dalla Comunità, e che conseguentemente anche noi dobbiamo assumere, sia coerente con questo discorso.

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non mi rimane da aggiungere altro a quello già detto dal relatore, se non che la situazione del comparto vinivinicolo è tale da imporre un'adeguata programmazione, il che vuol dire autodisciplina e rispetto dei regolamenti.

È evidente che non è attraverso l'odierno provvedimento che si potranno risolvere i numerosi problemi che affliggono tale settore, e che occorrono disposizioni adeguate per la repressione delle frodi e capaci di vincere una battaglia a livello comunitario. Il provvedimento di cui ci stiamo occupando non è altro che un tassello che si inserisce in un mosaico in attuazione di una direttiva comunitaria che prevede degli incentivi per chi procede alle estirpazioni. Non va dimenticato che vi sono zone con altre attività di produzione e zone che danno redditi superiori, per cui l'autodisciplina di base produttiva deve essere una delle prime questioni da prendere in seria considerazione.

Il Senato ha modificato il testo proposto dal Governo diminuendo le sanzioni, per cui sono d'accordo con la proposta di approfondire meglio il testo in attesa che le Commissioni competenti esprimano i prescritti pareri.

Mi auguro, infine, che quanto prima si giunga all'approvazione di un provvedimento la cui importanza ed urgenza sono innegabili.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del disegno di legge n. 2133 è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10,15.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---